

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRINDISI



REGOLAMENTO

del

COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Articolo 1 Costituzione

1. E' costituito il comitato per le pari opportunità dell'ordine degli avvocati presso il tribunale di Brindisi in applicazione della normativa europea e nazionale, e in particolare ai sensi dell'art. 25 comma 4 della legge 31 dicembre 2012 n. 247 (nuovo ordinamento della professione di avvocato).
2. Il comitato si propone:
 - a) di promuovere le politiche di pari opportunità nell'accesso, nella formazione e qualificazione professionale delle donne;
 - b) di prevenire, contrastare e rimuovere i comportamenti discriminatori sul genere e su qualsivoglia altra ragione, ogni ostacolo che limiti di diritto e di fatto la parità e l'uguaglianza sostanziale nello svolgimento della professione forense secondo i principi sanciti dal decreto legislativo 11 aprile 2006 n.198 (codice delle pari opportunità fra donne e uomini);
 - c) di promuovere e favorire l'attuazione dei principi di parità di trattamento previsti e sanciti dai decreti legislativi nn. 215 e 216 del 9 luglio 2003;
 - d) di favorire la cultura del rispetto verso le differenze e di contrastare comportamenti discriminatori, di valorizzare le differenze di genere e promuovere la democrazia paritaria per la presenza delle donne avvocato nei singoli ordini territoriali, nel consiglio nazionale forense, nella cassa nazionale di previdenza e assistenza forense e negli organismi direttivi locali e nazionali;
 - e) di promuovere e favorire la cultura della parità fondata sui principi costituzionali, di sovrintendere e vigilare sulla corretta e concreta applicazione di essi e delle disposizioni della legge 31 dicembre 2012 n. 247, affinché sia promossa a tutti i livelli la rappresentanza femminile e comunque di genere negli organi istituzionali e associativi, siano favorite e diffuse buone prassi per incrementare programmi di formazione finalizzati a potenziare le capacità economiche gestionali delle donne avvocato per consentire l'accesso in settori professionali che oggi appaiono preclusi a loro;
1. proporre al consiglio dell'ordine le modifiche al regolamento sul funzionamento del comitato.
3. Il comitato ha sede presso il consiglio dell'ordine degli avvocati di Brindisi.

Articolo 2

Composizione

1. Il comitato è composto da sette avvocati iscritti all'albo tenuto dal consiglio dell'ordine degli avvocati di Brindisi, di cui due di loro designati dallo stesso consiglio tra i suoi membri entro 30 giorni dalla proclamazione degli eletti. I restanti cinque componenti sono eletti dall'assemblea degli iscritti secondo quanto previsto dal successivo art. 9.
2. Il comitato resta in carica per un quadriennio o per un periodo maggiore in coincidenza con il mandato del consiglio dell'ordine degli avvocati e comunque fino all'insediamento di quello nuovo. I componenti non possono svolgere più di due mandati consecutivi e la rielezione è possibile quando sia trascorso un numero di anni uguale di mandati.
3. Al suo interno il comitato elegge il presidente e il segretario, che sostituisce il primo in caso di impedimento o assenza temporanei.
4. La carica di componente del comitato s'intende onorifica e non dà diritto ad alcun compenso né a rimborso spese, salvo per quest'ultimo l'espressa deliberazione del comitato quando dette spese siano funzionali e necessarie allo svolgimento dell'attività dell'organo. La capacità di spesa del comitato avviene nei limiti delle disponibilità economiche.

Articolo 3

Compiti del comitato

1. Il comitato propone, anche tramite il consiglio dell'ordine degli avvocati, interventi volti ad assicurare una reale parità tra donna e uomo e tra tutti gli iscritti all'albo e al registro secondo i principi evidenziati all'art. 1.
2. A tal fine il comitato svolge i seguenti compiti:
 - a) attività di ricerca, analisi e monitoraggio della situazione degli avvocati e dei praticanti operanti in condizioni oggettive o soggettive o di disparità nell'ambito istituzionale di pertinenza dell'ordine degli avvocati;
 - b) diffondere le informazioni sulle iniziative intraprese;
 - c) elaborare proposte atte a creare e favorire effettive condizioni di pari opportunità per tutti anche nell'accesso e nella crescita dell'attività professionale;
 - d) proporre al consiglio dell'ordine iniziative previste dalle leggi vigenti;
 - e) elaborare e proporre codici di comportamento diretti a specificare regole di condotta conformi al principio di parità e a individuare manifestazioni di discriminazione anche indirette;
 - f) promuovere iniziative e confronti tra gli avvocati e i praticanti e gli operatori del diritto sulle pari opportunità;
 - g) richiedere l'inserimento nella formazione professionale di moduli atti a diffondere e valorizzare le differenze di genere e il diritto antidiscriminatorio;
 - h) individuare forme di sostegno e iniziative volte a promuovere la crescita professionale degli avvocati e dei praticanti operanti in situazioni oggettive o soggettive di disparità e la loro rappresentanza negli organi istituzionali e associativi anche tramite l'attuazione delle leggi e dei regolamenti che disciplinano l'ordinamento professionale.

3. Il comitato cura di compiere direttamente, anche attraverso pareri consultivi espressi al consiglio dell'ordine e alle sue commissioni, ogni attività utile a favorire e diffondere la cultura della parità e dell'uguaglianza anche rappresentativa in attuazione dei principi di cui alla legge n. 247/2012, a valorizzare le differenze, prevenire e contrastare comportamenti discriminatori.
4. Per la realizzazione degli scopi prefissati il comitato collabora con gli altri comitati per le pari opportunità di ordini territoriali, interregionali, nazionali e sovranazionali, anche partecipando a reti già costituite o da costituire, nel rispetto dell'autonomia e delle competenze istituzionali dei singoli comitati; interloquisce con i comitati di altri ordini professionali, enti locali, di università, con le consigliere di parità e con tutti gli organismi pubblici e privati di parità.
5. Il comitato può istituire uno sportello volto a fornire, gratuitamente, agli iscritti all'albo e al registro informazioni e orientamenti in materia di pari opportunità e tutela antidiscriminatoria.

Articolo 4

Organi del comitato e loro compiti

1. Organi del comitato sono il presidente e il segretario.
2. Il presidente svolge i seguenti compiti:
 - rappresenta il comitato;
 - convoca e presiede il comitato con cadenza almeno mensile o su richiesta scritta di almeno un terzo dei componenti;
 - stila l'ordine del giorno della riunione sulla scorta degli argomenti anche individuati e/o proposti dai singoli componenti;
 - riferisce al consiglio dell'ordine sulle iniziative da intraprendersi per l'attuazione delle funzioni del comitato.
3. Il segretario svolge i seguenti compiti:
 - tenere informato il comitato di ogni attività che interessi le sue funzioni;
 - curare la redazione e la tenuta dei verbali delle riunioni e dare esecuzione alle decisioni adottate dal comitato;
 - sostituire il presidente in caso di impedimento o assenza temporanei con uguali poteri rappresentativi.
In caso di impedimento o assenza le funzioni del segretario sono svolte dal componente più anziano per iscrizione all'albo.
4. L'attività del comitato viene svolta anche avvalendosi della collaborazione dei prestatori di lavoro in servizio presso l'ordine su espressa autorizzazione del presidente e/o del segretario del consiglio medesimo e qualora ciò sia possibile e non contrasti con l'ordinaria attività.

Articolo 5

Organizzazione interna del comitato

1. Il comitato si riunisce almeno una volta al mese anche attraverso strumenti telematici.
2. Delle riunioni viene redatto verbale in forma riassuntiva a cura del segretario, che viene messo a disposizione del consiglio dell'ordine.

3. La riunione è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei componenti e le decisioni sono approvate con la maggioranza assoluta dei presenti. Non sono ammesse deleghe e in caso di parità prevale il voto del presidente.

Articolo 6 **Incompatibilità, decadenza, dimissioni e cessazione**

1. La carica di componente del comitato per le pari opportunità è incompatibile con quella di: a)- consigliere dell'ordine territoriale, ad eccezione dei due componenti che vengono designati dal consiglio dell'ordine a far parte del comitato; b)- di consigliere nazionale forense; c)- di componente del consiglio di amministrazione e del comitato dei delegati della cassa nazionale di previdenza e assistenza forense; d)- di componente della giunta esecutiva o di delegato dell'organismo unitario dell'avvocatura; e)- di componente del consiglio distrettuale di disciplina; f)- di componente del comitato per le pari opportunità del consiglio giudiziario; g)- di componente delle commissioni per le pari opportunità dei medesimi organismi innanzi indicati.
2. L'eletto che viene a trovarsi in condizione d'incompatibilità deve scegliere per uno degli incarichi entro trenta giorni dalla proclamazione dell'ultimo. Nel caso in cui non vi provveda, decade automaticamente da componente del comitato per le pari opportunità e lo stesso comitato ne prende atto nella prima riunione utile dopo il decorso del predetto termine, procedendo immediatamente alla surroga con il primo dei non eletti.
3. Nel caso di impedimento assoluto o permanente o di dimissioni di un componente, il comitato procede alla surroga con il primo dei non eletti entro trenta giorni dall'evento. Nel caso l'impedimento o le dimissioni riguardino i componenti designati dal consiglio dell'ordine, quest'ultimo provvede alla loro sostituzione entro lo stesso termine sopra indicato.
4. I componenti decadono dall'incarico quando:
 - a) sono cancellati dall'albo;
 - b) sono sospesi amministrativamente dall'esercizio professionale;
 - c) viene loro irrogata la sanzione disciplinare esecutiva di sospensione dall'esercizio professionale o di radiazione;
 - d) sono assenti ingiustificati a tre riunioni consecutive.
5. E' causa di giustificazione l'assenza determinata e collegata all'assolvimento degli obblighi familiari, per puerperio e per motivati e documentati motivi di salute.
6. L'intero comitato decade se cessa dalla carica la metà dei componenti per qualsiasi motivo. In tal caso si procede a nuove elezioni da tenersi entro 60 giorni dall'avvenuta decadenza.

Articolo 7 **Diritto di informazione**

1. Il comitato può richiedere consultazioni, audizioni, informazioni e acquisizione di documenti, su materie e temi a tutela delle pari opportunità, alle competenti autorità in qualsiasi momento.

Articolo 8

Strumenti e risorse

1. I componenti del comitato garantiscono con l'impegno personale l'assolvimento e lo svolgimento delle funzioni e dei compiti dell'organo.
2. Al fine di agevolare al comitato lo svolgimento delle funzioni il consiglio dell'ordine può disporre che:
 - i propri uffici prestino collaborazione qualora ciò sia possibile e non contrasti con l'ordinaria attività;
 - le delibere del comitato vengano pubblicate;
 - nel bilancio dell'ordine venga previsto un apposito capitolo di stanziamento a favore dell'attività del comitato finalizzato a promuovere azioni positive, iniziative, eventi, indagini e ricerche;
 - quant'altro ritenuto necessario.

Articolo 9

Elezioni del comitato

1. I componenti del comitato sono eletti con voto segreto ogni quattro anni dall'assemblea degli iscritti all'albo, elenchi e sezioni speciali annessi il giorno antecedente l'inizio delle operazioni elettorali. Sono esclusi dal diritto di voto gli avvocati per qualunque ragione sospesi dall'esercizio della professione.
2. Il comitato dura in carica un quadriennio e scade il 31 dicembre del quarto anno. Il comitato uscente resta in carica fino all'insediamento di quello neoeletto.
3. Sono eleggibili gli iscritti che hanno diritto di voto e che non abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, una sanzione disciplinare esecutiva.
4. Il consiglio dell'ordine fissa la data per l'inizio delle operazioni elettorali e il presidente dello stesso consiglio convoca l'assemblea degli iscritti almeno trenta giorni prima di tale data.
5. L'avviso della convocazione delle operazioni di voto contiene l'invito a presentare le candidature in forma individuale almeno quindici giorni prima della data fissata per lo svolgimento delle elezioni. Esso indica il luogo, i giorni e l'orario di apertura del seggio elettorale, il numero dei componenti da eleggere e lo modalità di espressione del voto.
6. L'avviso di convocazione è spedito a tutti gli aventi diritto di voto mediante messaggio di posta elettronica certificata ed è affisso in modo visibile nella bacheca dell'ordine dal giorno di convocazione sino a quello precedente le operazioni di voto. Della convocazione è dato avviso anche mediante il sito internet istituzionale dell'ordine. Gli iscritti che non hanno comunicato all'ordine la casella di posta elettronica certificata o quelli titolari di una non funzionante per qualsiasi motivo s'intendono convocati attraverso le affissioni anche telematiche innanzi indicate. La comunicazione dell'avviso di convocazione può essere sostituita dalla pubblicazione di estratto di esso in almeno un giornale quotidiano locale ove ha sede l'ordine per un giorno lavorativo, ferma restando l'affissione nella bacheca e la pubblicazione mediante inserimento nel sito internet dello stesso ordine.

7. Le elezioni si svolgono in unico turno e sono disciplinate, per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, dalle disposizioni vigenti per le elezioni del consiglio dell'ordine.
8. Qualora le operazioni di voto si svolgano contestualmente a quelle di rinnovo del consiglio dell'ordine, la commissione elettorale è quella nominata per le seconde. Quando esse sono disgiunte rispetto a quelle del consiglio dell'ordine, quest'ultimo nomina la commissione elettorale indicando il presidente, il segretario e almeno altri tre membri anche con funzioni di scrutatori.
9. Il voto è espresso su di una scheda timbrata e vistata dal presidente del seggio elettorale.
10. Gli elettori possono esprimere voti di preferenza in numero pari ai componenti da eleggere.
11. Lo scrutinio deve seguire immediatamente la chiusura delle operazioni elettorali e al termine il presidente del seggio proclama eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti sarà proclamato eletto il candidato con maggiore anzianità d'iscrizione all'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità d'iscrizione, quello maggiore di età.
12. Contro i risultati delle elezioni per il rinnovo del comitato è ammesso reclamo al consiglio dell'ordine entro dieci giorni dalla proclamazione. Il consiglio decide in via amministrativa con provvedimento soggetto a ricorso giurisdizionale. La proposizione del reclamo non sospende l'insediamento del nuovo comitato.
13. Il comitato eletto viene convocato dal presidente del consiglio dell'ordine entro quindici giorni dalla proclamazione degli eletti.

Articolo 10 Candidature

1. Gli interessati devono presentare esclusivamente candidature individuali, a pena d'irricevibilità, sino alle ore dodici del quindicesimo giorno antecedente quello fissato per l'inizio delle operazioni di voto mediante deposito, anche a mezzo posta elettronica certificata firmata digitalmente, presso il consiglio dell'ordine di dichiarazione sottoscritta e resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 ss.mm.ii.

Articolo 11 Commissione elettorale

1. Nominati i componenti della commissione elettorale e scaduto il termine per la presentazione delle candidature, il presidente del consiglio dell'ordine li convoca per l'immissione nella funzione.
2. La commissione elettorale procede alla verifica della candidature e sovrintende a tutte le operazioni elettorali e alle ulteriori attività sino alla proclamazione degli eletti.
3. Terminate le operazioni di verifica delle candidature, il presidente le numera in ordine alfabetico.

Articolo 12
Propaganda elettorale

1. La propaganda elettorale è svolta nel rispetto delle norme deontologiche. E' vietata in qualsiasi forma nel luogo e nel tempo in cui si svolgono le operazioni di voto e nelle sue immediate vicinanze.
2. La propaganda elettorale consiste unicamente nell'espressione di programmi e d'intendimenti e non è svolta in modo da ledere il prestigio della categoria e degli altri candidati.

Articolo 13
Modifiche del regolamento

1. Il comitato può proporre modifiche al regolamento con la maggioranza dei due terzi, allegando idonea relazione illustrativa. La proposta è sottoposta all'approvazione del consiglio dell'ordine, che si pronuncia entro sessanta giorni.

Articolo 14
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di approvazione e viene pubblicato sul sito internet istituzionale dell'ordine e comunicazione agli iscritti.